



Accordo quadro

Tra

il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti – Pescara, di seguito denominato "DiLASS", con sede in via dei Vestini n. 31 – 66100 Chieti, CF 93002750698, rappresentato dal proprio Direttore, prof. Stefano Trinchese, domiciliato per la carica presso la sede del DiLASS;

e

l'Istituto centrale per gli Archivi, con sede in viale Castro Pretorio, n. 105 - 00185 Roma, CF 97528810589, di seguito indicato anche come "Icar", rappresentato dalla propria Direttrice dott.ssa Chiara Veninata, domiciliata per la carica presso la sede dell'Icar;

il DiLASS e l'Icar vengono di seguito denominati congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte";

visto che

le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

premessi che

l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti – Pescara è un'istituzione accademica che ha come finalità l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze.

Il DiLASS in particolare

- a) promuove, sviluppa e coordina le attività di studio e di ricerca nell'ambito dei propri settori disciplinari;
- b) svolge attività di studio e consulenza, anche mediante la stipula di contratti e convenzioni con Istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal Regolamento sulle prestazioni conto terzi;
- c) Il DiLASS intende attivare e rafforzare collaborazioni tese a favorire lo svolgimento di ricerca, di didattica, tirocini, stage, master e dottorati di ricerca, ecc;

l'Icar svolge attività di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico e di formazione e divulgazione in materia di descrizione e digitalizzazione di beni archivistici; in particolare:

- a) promuove e partecipa a iniziative in materia di ordinamento, inventariazione, descrizione e digitalizzazione degli archivi storici, nonché di gestione e conservazione degli archivi in formazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali;
- b) promuove e coordina, in accordo con la Direzione generale Archivi, l'elaborazione di norme nazionali e favorisce la divulgazione degli standard internazionali in ambito archivistico, garantendo l'uniformità delle descrizioni nei sistemi archivistici;



- c) si adopera per promuovere l'interoperabilità e il collegamento fra sistemi informativi archivistici all'interno e all'esterno del Ministero, secondo le direttive della Digital Library e della Direzione generale Archivi;
- d) cura e coordina, in accordo con la Direzione generale Archivi, la gestione dei sistemi informativi archivistici nazionali di competenza;
- e) cura la pubblicazione online delle risorse digitali di settore attraverso Archivio Digitale e portali tematici dedicati;
- f) svolge attività di formazione e aggiornamento, elaborando prodotti didattici nei settori di competenza;
- g) partecipa a progetti nazionali e internazionali nelle materie di competenza;
- h) organizza convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali, promuovendone la conoscenza anche mediante attività editoriale;
- i) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, a enti e istituti culturali;
- j) può svolgere la propria attività, a seguito di convenzioni specifiche, anche a favore di enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- k) può svolgere funzioni di tesoreria per gli introiti derivanti dalle attività degli Istituti archivistici e della Direzione generale archivi.

considerato che

- le Parti sono interessate a una reciproca collaborazione al fine di incentivare e sviluppare la divulgazione della cultura sul territorio, attraverso l'instaurarsi di sinergie e collaborazioni;
- le Parti sono interessate alla realizzazione di molteplici attività didattiche, scientifiche e culturali di comune interesse

tutto quanto visto, premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse al presente Accordo quadro, di seguito indicato come "Accordo" costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 Finalità e oggetto dell'Accordo

Finalità del presente Accordo è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso il DiLASS e l'Icar, per promuovere iniziative nei vari settori di interesse comune in attività didattiche e di ricerca nei settori dell'archivistica in tutte le sue declinazioni e, in particolare, nell'ambito della progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi e portali facenti leva sull'uso di tecnologie informatiche digitali applicate alle discipline umanistiche.

Il presente Accordo costituisce il riferimento normativo per la definizione delle singole iniziative che saranno concordate tramite accordi attuativi.

Art. 3 Impegni delle Parti

Durante il periodo di vigenza dell'Accordo, il DiLASS potrà concordare con l'Icar attività di collaborazione su temi previsti dal presente Accordo. Tali attività verranno concordate tra i Responsabili delle Parti.

La collaborazione potrà riguardare:



- a) l'organizzazione di laboratori, seminari, conferenze, incontri di studio, scuole estive, lezioni tematiche, presentazione di libri e convegni;
- b) la definizione di relazioni e forme di collaborazione con istituzioni ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, che abbiano interessi simili, anche ai fini dell'organizzazione di iniziative comuni;
- c) la cura in modo particolare di una collaborazione con il DiLASS e Organismi di ricerca;
- d) la promozione a stampa e/o in formato digitale di pubblicazioni (libri, periodici cartacei e online, atti di incontri di studio, ecc.) che diano riscontro dei progressi degli studi nei settori oggetto del presente Accordo.

Nel merito, tra le Parti si potranno promuovere le seguenti collaborazioni:

- scientifiche e progettuali;
- ricerca, consulenza e formazione;
- didattica.

A) Attività di collaborazione scientifica e progettuale

Le Parti promuoveranno la collaborazione nei settori di cui all'art 2 attraverso le forme di collaborazione sotto indicate:

1. collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;
2. pubblicazione di ricerche, studi e dossier, anche multimediali;
3. partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali.

Le attività di cui sopra saranno definite mediante la sottoscrizione di appositi accordi attuativi fra le Parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente Accordo e i Regolamenti adottati dall'Università/DiLASS e dall'Icar.

B) Attività di ricerca, consulenza e formazione

Le Parti potranno sottoscrivere accordi specifici, con particolare riferimento ai settori di cui all'art. 2, per lo svolgimento di:

1. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
2. attività di formazione svolte dal Dilass in collaborazione con l'Icar.

C) Attività di collaborazione in materia didattica

Le Parti potranno sottoscrivere accordi specifici in merito alla progettazione e allo svolgimento di attività didattiche nell'ambito di programmi concordati e temporalmente definiti.

Gli oneri economici connessi allo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte e saranno regolati nei singoli accordi attuativi.

Il presente Accordo non comporta alcun onere per ciascuna parte in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dall'altra parte.

Art. 4 Accordi attuativi

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale ed economica.



Art. 5 Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula; qualora cause di forza maggiore impedissero il regolare svolgimento delle attività effettuate in collaborazione, il termine di scadenza verrà prorogato di un periodo di tempo uguale a quello dell'interruzione dovuta a tali cause, previo accordo scritto dalle Parti. Il presente Accordo potrà essere rinnovato per comune accordo delle parti contraenti.

Art. 6 Modalità di collaborazione

Le Parti collaboreranno ai progetti e alle attività di comune interesse promuovendo lo scambio di informazioni necessarie a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il conseguimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente. Le Parti si impegnano a diffondere i risultati conseguiti e a pubblicare gli studi e i risultati delle ricerche condotte. Sulle pubblicazioni edite a seguito del presente Accordo sarà riportata esplicita menzione della collaborazione avuta tra le Parti. Gli eventuali diritti economici saranno oggetto di specifici accordi tra le Parti.

Art. 7 Modalità di svolgimento dell'Accordo

Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte presso i locali delle Parti ovvero nelle sedi concordemente individuate dalle Parti, secondo le diverse e contingenti esigenze operative. Ciascuna delle Parti si impegna, al fine di dare piena esecuzione al presente Accordo, ad accogliere presso la propria sede il personale dell'altra. L'attività svolta dal personale di una delle Parti non implica l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione o rapporto di lavoro nei confronti dell'altra Parte e il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto con l'ente di riferimento. Il personale che si rechi presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione di attività di collaborazione è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'ospitante. Dal punto di vista infortunistico, ognuna delle Parti garantisce la copertura assicurativa al proprio personale. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di salute e di sicurezza sui posti di lavoro.

Art. 8 Responsabilità

Per il DiLASS il Responsabile scientifico per l'attuazione del presente Accordo è il Prof. Stefano Trinchese, Direttore del DiLASS;

per l'Icar il Responsabile scientifico è il Dott. Pasquale Orsini.

Essi stabiliranno concordemente contenuti, modi e tempi della collaborazione tra le due Parti, favorendo il pieno espletamento delle attività che saranno assunte in comune.

Art. 9 Obblighi di riservatezza

Le Parti assicurano che il personale destinato allo svolgimento delle attività del presente Accordo manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le informazioni e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente Accordo e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

In relazione al presente Accordo, e ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del



Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali forniti dalle Parti stesse formeranno oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento.

Art. 11 Coordinamento delle iniziative comuni

Il coordinamento delle iniziative comuni messe in campo per l’attuazione del presente Accordo è assicurato dai rispettivi direttori o da loro delegati.

Le connesse previsioni circa le risorse da impiegare e gli eventuali costi relativi saranno sottoposti all’approvazione degli organi competenti delle Parti, in conformità alle norme che regolano le rispettive attività istituzionali.

Art. 12 Proprietà

Fermo restando il diritto morale spettante agli autori o inventori, la proprietà sui risultati delle ricerche condotte in base al presente Accordo spetterà congiuntamente alla Parti.

Art. 13 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

- Per il DiLASS: Direttore, prof. Stefano Trinchese, via dei Vestini n. 31 – 66100 Chieti, Tel. 0871/3556496, e-mail: stefano.trinchese@unich.it, pec: dilass@pec.unich.it.
- Per l'Icar: Direttrice, dott.ssa Chiara Veninata, Viale Castro Pretorio, 105 00185 Roma, Tel. 06.5190976, e-mail: ic-a@cultura.gov.it, pec: ic-a@pec.cultura.gov.it;

Art. 14 Modifiche

Le Parti concordano nell’accettare che ogni modifica agli impegni assunti con il presente Accordo dovrà essere apportata e approvata con atto espresso dai sottoscrittori.

Art. 15 Recesso

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno tre (3) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte tramite le PEC istituzionali delle Parti.

In caso di mancato rinnovo ovvero di anticipo recesso, le Parti concordano di portare a conclusione i progetti già avviati alla data di scadenza ovvero della comunicazione di disdetta.

Art. 16 Proprietà intellettuale e pubblicazioni

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.

Qualora le Parti intendano rendere pubblici su riviste nazionali e internazionali, volumi o attraverso altre forme e modalità, quali congressi, convegni, seminari o simili i risultati delle iniziative promosse nell’ambito del presente Accordo, ne concorderanno i termini e modi della realizzazione e sono comunque tenute a citare l’Accordo nel cui ambito è stata realizzata l’iniziativa

Art. 17 Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva di una delle Parti per fini commerciali, e/o



pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi attuativi.

Art. 18 Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.

Art. 19 Imposta di bollo e Registrazione

Il presente Accordo, formulato nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale (prot. 3843 del 21/01/2018) dalla parte proponente, il DiLASS. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86 con relative spese a carico della parte richiedente.

Art. 20 Disposizioni generali e fiscali

Qualsiasi pattuizione che modifichi in tutto o in parte il presente Accordo sarà valida solo se preventivamente concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

Art. 21 Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile e alle normative vigenti.

Letto, approvato, sottoscritto in forma digitale ai sensi della legislazione vigente.

Roma/Chieti, data della firma digitale

Per il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze sociali dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Stefano Trinchese

Per l'Istituto centrale per gli Archivi

la Direttrice

Dott.ssa Chiara Veninata



Chiara Veninata
MINISTERO
DELLA
CULTURA
01.08.2024
12:51:34
GMT+01:00